



NORME DI BUON COMPORTAMENTO E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 1- Presentazione

Il Nido è ubicato all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo “Sacra Famiglia” sito in via G. Nascimbeni, 10 Verona, gestito dal settembre 2017 dalla Coop. Soc. “Mondo Piccolo” S.C.S. condividendo l'orientamento cristiano e le linee guida in materia di educazione proprie della Chiesa.

E' un servizio socio-educativo, di interesse pubblico, istituito per favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi, mantenendo un rapporto costante ed organico con la famiglia, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche del territorio, in particolare con la Scuola dell'Infanzia.

Art. 2- Finalità

Il Nido sostiene, stimola e orienta lo sviluppo globale del bambino, offrendo la possibilità di sperimentare, conoscere, creare; è un luogo dove il bambino può costruire legami affettivi significativi in un ambiente emotivamente rassicurante, pensato per lui. In particolare, esso si propone di:

- offrire un contesto educativo qualificato che permetta al bambino una crescita equilibrata ed armonica dal punto di vista affettivo, emotivo, sociale, cognitivo e il raggiungimento di una propria autonomia di base;
- affiancare la famiglia offrendo un supporto nell'affrontare le diverse esigenze di tipo lavorativo e, nello stesso tempo, ponendosi come luogo di confronto e di scambio tra i genitori su problematiche relative all'educazione dei figli;
- favorire la creazione di una rete educativa che, ponendo il bambino al centro, possa collegare tra loro il Nido stesso, la famiglia, la Scuola dell'Infanzia e tutte le altre agenzie educative legate alla Prima Infanzia, nel rispetto di un'armonia educativa che è fondamentale per uno sviluppo equilibrato del bambino;
- ricercare e favorire una continuità educativa e di intenti rispetto a quanto verrà proposto ai bambini alla Scuola dell'Infanzia;
- prevenire e individuare precocemente eventuali situazioni di difficoltà e di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;

Art. 10- Divieti

1. Non è permesso l'accesso di estranei al Nido, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, non preventivamente comunicato dalla Direzione.



2. La famiglia è tenuta a **rispettare gli orari di entrata e uscita concordati** per permettere al personale educativo di dedicarsi con tranquillità a ciascun bambino.
3. Non è permesso portare alimenti di qualsiasi tipo.
4. E' proibito ad ogni bambino accedere al Nido con oggetti pericolosi o oggetti che possano essere ingeriti.
5. Si declina ogni responsabilità per danneggiamento o smarrimento di eventuali giochi e oggetti portati dal bambino.
6. È fatto divieto apporre nell'ambito del Nido materiale pubblicitario, manifesti o avvisi contenenti inviti, divieti, prescrizioni od altro, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione.

Art. 11 - Tutela della salute

1. I genitori sono tenuti a informare il personale educativo sulle abitudini del proprio figlio e su eventuali cure mediche specifiche prescritte dal pediatra.
2. Qualora vi fossero particolari controindicazioni o intolleranze nell'alimentazione ciò dovrà risultare attestato da un apposito certificato medico.
3. Non è consentita la frequenza al bambino che presenti malessere, febbre superiore ai 37°C, segni di sospette malattie infettive. Il medico curante stabilirà il trattamento terapeutico opportuno e successivamente l'idoneità alla ripresa della frequenza rilasciando certificato medico.
4. Il bambino che presenta fasciature o lesioni importanti agli arti deve terminare la convalescenza a casa.
5. Il personale educativo è tenuto a informare tempestivamente la famiglia qualora si manifestino segnali che possano far sospettare nel bambino la presenza di una situazione di malessere (febbre, disturbi gastroenterici, sospetta congiuntivite, sospetti esantemi cutanei, ecc...). In tal caso il bambino deve essere accompagnato a casa da un genitore o da un suo delegato.
6. Nel caso in cui il bambino durante la giornata al Nido presentasse particolari sintomatologie (scariche diarroiche, episodi di vomito etc...) il personale educativo avviserà i genitori che provvederanno ad andare a prendere tempestivamente il bambino.
7. Se il bambino viene allontanato dal Nido con febbre o segni di sospetta infezione (alla cute, agli occhi,...), al rientro la famiglia dovrà presentare un certificato di buona salute rilasciato dal medico curante che escluda la presenza di qualsiasi tipo di patologia infettiva.
8. **In base all'art. 42 del DPR n. 1518 del 1967 il rientro del bambino al Nido deve essere accompagnato dalla presentazione del certificato medico quando vi siano stati più di 5 giorni di effettiva assenza continuative dall'attività del Nido.**
9. Se il bambino assente è affetto da particolari malattie contagiose che potrebbero essere contratte anche da altri bambini e un preciso dovere del genitore avvisare il nido.
10. Il personale non può somministrare farmaci di alcun genere.
11. Avvisare il Nido quando il bambino non sarà presente.



12. Allontanamento del minore dalla comunità

Quando si verifica l’instaurarsi di una malattia acuta nel momento in cui il bambino si trova nella collettività (in tale fase non è possibile diagnosticare l’eventuale contagiosità del malessere in base ai sintomi iniziali) si ritiene che le condizioni per le quali è suggerito l’allontanamento dalla collettività tramite avviso al genitore, siano le seguenti:

Febbre - Malessere	Diarrea	Esantema (macchie diffuse)	Congiuntivite purulenta	Pediculosi	Vomito
>= 38° Esterna (superiore/uguale)	Se più di 3 scariche liquide in tre ore o presenza di sangue	Se esordio improvviso e non motivato da patologie esistenti (es. allergie comprovate)	In caso di occhi arrossati con presenza di secrezione gialla purulenta	Presenza del pidocchio o delle uova (lendini) nelle sedi tipiche	In caso di vomito ripetuto

La tabella di cui sopra vuole fornire delle indicazioni generiche: la Responsabile del servizio per l’infanzia deve comunque valutare lo stato di malessere generale del bambino che controindichi la prosecuzione delle normali attività o se l’allontanamento sia necessario per la collettività.

13. Certificato di riammissione alla comunità

Per la riammissione alla comunità è necessario il certificato del medico curante che certificherà l’idoneità alla frequenza (non la patologia) qualora l’assenza sia **superiore ai 5 gg.** compresi il sabato e la domenica se all’interno dei 5 giorni e non a completamento.

L’ULSS 22 precisa che ciò significa che se il bambino rientra al 6° giorno non necessita di certificato, mentre è necessario dal 7° giorno.

Nel caso di un rientro alla struttura scolastica successivo ad un allontanamento da parte del personale, il genitore dovrà contattare il pediatra curante del bambino per le eventuali cure del caso; se l’assenza dalla scuola supererà i 5 giorni si rientra nella normativa precedente.

In caso di assenze programmate per vacanze, gite, motivi familiari, ecc., il genitore dovrà comunicare preventivamente alla scuola (non è necessario il certificato di rientro da parte del medico curante).

Di fronte ad un riscontro di una eventuale malattia infettiva per la quale sia prevista per legge la notifica ed uno specifico periodo di contumacia, il pediatra può rilasciare un certificato con la data di riammissione che non potrà essere inferiore al periodo di contumacia previsto, identificandosi così nella prognosi della malattia. Si riportano di seguito i periodi contumaciali delle malattie infettive di più frequente riscontro:

Malattie infettiva	Periodo contumaciale
Diarree	Sino a 24 ore dopo ultima scarica
Epatite A	Sino a 7 giorni dopo l’esordio clinico



Meningite batterica	Sino a 48 ore dopo inizio terapia antibiotica
Morbillo – Parotite – Pertosse - Varicella	Sino a 5 giorni successivi all’esordio clinico (per pertosse dall’inizio terapia antibiotica)
Rosolia	Sino a 7 giorni dall’esordio clinico
Scarlattina	Sino a 24 ore dopo inizio terapia antibiotica
Pediculosi	Verifica avvenuto trattamento efficace

In caso di pediculosi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell’educatrice avvertire i genitori affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni. Nel caso il fenomeno sia diffuso sarà necessario richiedere a tutti i genitori una dichiarazione dell’avvenuto controllo della testa e l’adozione di idonei provvedimenti.

14. Certificato per diete

Il Pediatra certificherà solamente (se sussistono dati clinici e/o di laboratorio) l’esclusione degli alimenti per i quali il bambino presenta sintomi riferibili ad una specifica patologia da intolleranza, allergica o dismetabolica. Tale certificazione ha valenza annuale.

15. Somministrazione di farmaci

Di norma il personale non somministra farmaci ai bambini frequentanti la comunità. In casi specifici, farmaci salvavita, possono essere somministrati previo accordo con la famiglia. In questi casi specifici, la necessità della somministrazione deve essere certificata dal medico curante che ne prescrive anche la posologia e deve essere richiesta ed autorizzata per iscritto dal genitore (o da chi ne detiene la patria potestà) con atto di delega.